



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Ambito AVS, previdenza professionale e PC

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(AVS 21)

30.08.2023

Indice

1.	Situazione iniziale	3
2.	Oggetto.....	3
3.	Pareri	4
4.	Riassunto dei pareri.....	4
5.	Risultati in dettaglio	7
5.1	Pareri sui singoli articoli posti in consultazione.....	7
5.1.1	<i>Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti</i>	<i>7</i>
5.1.2	<i>Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità.....</i>	<i>10</i>
5.1.3	<i>Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità</i>	<i>11</i>
5.1.4	<i>Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.....</i>	<i>11</i>
5.1.5	<i>Ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio</i>	<i>11</i>
5.1.6	<i>Ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute</i>	<i>13</i>
5.2	Altre disposizioni che esulano dal progetto posto in consultazione.....	13
	Allegato	15

1. Situazione iniziale

Nella votazione finale del 17 dicembre 2021, il Parlamento ha adottato la riforma AVS 21 che contiene, oltre alle modifiche della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)¹, anche il decreto federale sul finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto. Nella votazione popolare del 25 settembre 2022, la modifica di legge è stata accettata con il 50,55 per cento dei voti e il decreto federale con il 55,07 per cento dei voti e il sì di 18 Cantoni. Dopo aver elaborato le disposizioni d'esecuzione per l'attuazione della riforma AVS 21, il Consiglio federale le ha sottoposte per parere alle cerchie interessate. La procedura di consultazione è durata dal 9 dicembre 2022 al 24 marzo 2023.

2. Oggetto

Con la riforma AVS 21 si intende stabilizzare l'AVS e al contempo mantenere il livello delle rendite. A tal fine sono previste diverse misure sul fronte delle prestazioni e un finanziamento supplementare. L'età di pensionamento, che in futuro sarà designata «età di riferimento», sarà armonizzata a 65 anni sia per gli uomini che per le donne. L'età di riferimento delle donne verrà innalzata gradualmente da 64 a 65 anni. Questo aumento sarà accompagnato da alcune misure compensative: in caso di entrata in vigore della riforma nel 2024, le donne nate tra il 1961 e il 1969 potranno anticipare la riscossione della loro rendita a condizioni più favorevoli oppure ricevere un supplemento di rendita, se lavoreranno fino all'età di riferimento. L'aumento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) genererà ulteriori entrate: l'aliquota ridotta passerà dal 2,5 al 2,6 per cento, quella speciale dal 3,7 al 3,8 per cento e quella normale dal 7,7 all'8,1 per cento. La riforma consentirà inoltre maggiore flessibilità: gli assicurati potranno decidere liberamente il momento in cui riscuotere la rendita, tra i 63 e i 70 anni, e potranno ridurre gradualmente il loro grado d'occupazione grazie alla possibilità di riscuotere anche solo una parte della rendita. Le persone che continueranno a lavorare dopo il compimento dei 65 anni potranno, a determinate condizioni, colmare eventuali contributive e assicurative, migliorando così la propria rendita, il che creerà un incentivo alla prosecuzione dell'attività lucrativa.

Le modifiche delle disposizioni di legge richiedono adeguamenti anche a livello d'ordinanza. Per questo motivo, si procede ai necessari adeguamenti delle disposizioni d'esecuzione o all'emanazione di nuove disposizioni nelle pertinenti ordinanze. L'articolo 154 capoverso 2 LAVS, l'articolo 97 capoverso 1 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)² e l'articolo 26 capoverso 1 della legge sul libero passaggio (LFLP)³ conferiscono al Consiglio federale le basi legali necessarie per prendere misure per l'attuazione della LAVS e della previdenza professionale. La riforma AVS 21 prevede inoltre diverse deleghe di competenze al Consiglio federale. Occorre pertanto apportare i necessari adeguamenti alle disposizioni di ordinanza interessate ed emanarne di nuove.

L'avamprogetto contiene le modifiche di ordinanza necessarie per l'attuazione della riforma AVS 21.

La sostituzione dell'espressione «età di pensionamento» con «età di riferimento» comporta modifiche di ordine terminologico in diverse disposizioni d'esecuzione.

Le disposizioni di legge sulle misure compensative rendono necessarie precisazioni a livello d'ordinanza, in particolare riguardo alle aliquote di riduzione e all'importo del supplemento in caso di riscossione di una parte della rendita.

La flessibilizzazione della riscossione della rendita implica diverse modifiche delle disposizioni d'esecuzione, soprattutto per quanto concerne la fissazione delle aliquote di riduzione su base mensile in caso di riscossione anticipata della rendita e le modalità da seguire in caso di modifica della percentuale di rendita anticipata.

¹ RS 831.10

² RS 831.40

³ RS 831.42

Infine sono necessari adeguamenti affinché le persone che continuano a esercitare un'attività lucrativa dopo il compimento dei 65 anni possano decidere se far uso della franchigia (diritto di scelta) e per stabilire come tenere conto nel calcolo della rendita dei contributi versati dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

3. Pareri

Nell'ambito della procedura di consultazione, condotta dal 9 dicembre 2022 al 24 marzo 2023, sono pervenuti in totale 58 pareri.

Destinatari	Invitati	Pareri pervenuti
Cantoni	27	25
Partiti rappresentati nell'Assemblea federale	11	5
Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	3	0
Associazioni mantello nazionali dell'economia	8	5
Altre organizzazioni e organi esecutivi	43	16
Altri interessati	0	7
Totale	92	58

Hanno espresso pareri identici o in gran parte dello stesso tenore:

- Inclusion Handicap e Procap (Procap condivide pienamente la posizione dell'associazione mantello Inclusion Handicap).

I Cantoni **GR** e **ZG** come pure la **Fondazione istituto collettore LPP** hanno rinunciato a esprimersi.

Il presente rapporto illustra i risultati della procedura di consultazione. L'elenco dei partecipanti (con le abbreviazioni utilizzate nel presente rapporto) è riportato in allegato.

I pareri sono pubblicati in Internet alla pagina [Procedure di consultazione concluse](#)⁴. I principali risultati della procedura di consultazione sono riassunti qui di seguito.

4. Riassunto dei pareri

Sulla modifica dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) si sono espressi 58 partecipanti. Tutti si dichiarano favorevoli alle proposte di modifica dell'OAVS e delle altre ordinanze federali. Approvano in particolare il fatto che l'entrata in vigore della riforma AVS 21 e delle pertinenti disposizioni d'esecuzione (ad eccezione di quelle concernenti le misure compensative) sia stata fissata al 1° gennaio 2024, il che dovrebbe permettere agli organi esecutivi di prepararsi adeguatamente per garantire un'attuazione efficiente. La maggioranza dei Cantoni sostiene il progetto nel suo complesso e ritiene che le disposizioni relative all'attuazione della riforma siano chiare, sufficienti e adeguate. Nessuno dei partecipanti alla procedura di consultazione respinge la revisione prevista. Alcuni propongono tuttavia modifiche e aggiunte. Per esempio, 14 partecipanti auspicano in particolare che il supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione venga adeguato in base all'evoluzione dei prezzi e dei salari. Inoltre, 12 partecipanti sono contrari a una modifica dell'ordinanza sul libero passaggio secondo cui dopo il raggiungimento dell'età di riferimento la riscossione della prestazione di libero passaggio può essere rinviata soltanto se l'assicurato dimostra di continuare a esercitare un'attività lucrativa.

⁴ www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2023 > AVS 21.

Cantoni

Alcuni Cantoni (**AI, BS, GE, LU, NE, NW, SZ, TG**) rilevano che gli organi esecutivi saranno sotto pressione nel 2023 a causa dell'attuazione delle riforme AVS 21 e Modernizzazione della vigilanza e sottolineano il carattere prioritario di questi due progetti. Sette Cantoni (**BE, BL, LU, OW, SO, VD, ZH**) si dichiarano favorevoli alle modifiche, ma formulano osservazioni di natura tecnica e redazionale. Un Cantone (**NE**) esprime alcune riserve sulle modalità di calcolo delle rendite, che ritiene molto complesse, e osserva che la flessibilizzazione del pensionamento dovrà essere promossa anche dal mondo del lavoro. Un altro Cantone (**ZH**) formula osservazioni di natura materiale sull'adeguamento del supplemento di rendita in funzione dell'indice misto per le donne della generazione di transizione.

Per quanto riguarda aspetti più tecnici, sette Cantoni (**BL, FR, GE, LU, OW, SO, ZH**) ritengono che l'ordinanza debba essere completata con indicazioni sulle modalità di calcolo della franchigia dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, in linea con quanto previsto dalle circolari vigenti. Due Cantoni (**AR, VD**) approvano esplicitamente le modifiche dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Infine, due Cantoni (**FR, GE**) si associano al parere della CCCC e altri due (**GR, ZG**) hanno rinunciato a esprimersi.

Partiti politici e sezioni di partito

Tutti e cinque i partiti politici che si sono espressi nell'ambito della procedura di consultazione (**Alleanza del centro, PLR, PSS, UDC, I Verdi**) sostengono il progetto. **I Verdi** rilevano tuttavia che, come già segnalato durante la campagna in vista della votazione, le misure compensative per le donne della generazione di transizione sono a loro avviso insufficienti. I cinque partiti propongono modifiche di natura tecnica e materiale. **PSS, PS 60+** e **I Verdi** auspicano che il supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione venga adeguato in base all'indice misto e invitano il Consiglio federale a fare uso del proprio margine discrezionale. Chiedono inoltre che tutte le donne della generazione di transizione ricevano lo stesso supplemento di rendita, a prescindere dagli anni di contribuzione.

UDC, PLR e **Alleanza del centro** respingono la modifica dell'ordinanza sul libero passaggio secondo cui, dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, la riscossione della prestazione di libero passaggio può essere rinviata soltanto se l'assicurato dimostra di continuare a esercitare un'attività lucrativa. I tre partiti esigono una rielaborazione o, per lo meno, una disposizione transitoria. **I Verdi** accolgono invece con favore l'adeguamento.

Associazioni mantello nazionali dell'economia

Le associazioni dell'economia che si sono pronunciate nell'ambito della procedura di consultazione (**Travail.Suisse, USI, USAM, USC, USS**) sostengono il progetto. Le due organizzazioni sindacali (**Travail.Suisse, USS**) formulano tuttavia alcune riserve e auspicano in particolare che il supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione venga adeguato in base all'indice misto. L'**USS** chiede inoltre al Consiglio federale di rinunciare alla riduzione del supplemento per le donne della generazione di transizione che presentano una durata di contribuzione incompleta e di stralciare la relativa disposizione.

L'**USAM** ritiene che l'ordinanza debba essere completata con indicazioni sulle modalità di calcolo della franchigia dopo il raggiungimento dell'età di riferimento, in linea con quanto previsto dalle circolari vigenti. Contrariamente all'articolo attualmente in vigore, il progetto non contiene alcun riferimento a un eventuale conteggio pro rata temporis. **Travail.Suisse** chiede che i beneficiari di una rendita AI non intera possano completare questa prestazione riscuotendo anticipatamente una parte della loro rendita AVS, una possibilità che non è prevista dalla riforma AVS 21. L'**USS** accoglie inoltre con favore l'allineamento del trattamento degli averi di libero passaggio a quello degli averi del pilastro 3a.

Organizzazioni di assicurati, beneficiari di prestazioni e indipendenti

Tra le organizzazioni che difendono gli interessi delle persone anziane, **Pro Senectute**, **CSA** e **ASA/SVS** approvano in linea di principio le modifiche proposte, ma formulano riserve su alcuni aspetti. Tenuto conto della durata limitata dei pagamenti compensativi e dell'aumento del costo della vita, **le tre organizzazioni** chiedono che anche le compensazioni per le donne della generazione di transizione vengano adeguate in base all'indice misto. Il **CSA** ritiene in particolare che i motivi addotti a sostegno della soluzione proposta (non si tratta di una rendita ma di un supplemento) non siano validi e rileva che non risultano dai documenti del Consiglio federale. Per quanto riguarda la rinuncia all'anticipazione della rendita di vecchiaia e la revoca della medesima in caso di diritto a una rendita d'invalidità (art. 56^{ter} OAVS), **ASA/SVS** e **CSA** sono dell'avviso che i beneficiari di una rendita AI non intera dovrebbero poter completare il reddito anticipando una parte della rendita AVS e sottolineano che questa soluzione è in linea con l'obiettivo di rendere più flessibile il sistema. L'**ASA/SVS** è contraria a una modifica dell'ordinanza sul libero passaggio in quanto ritiene che creerebbe incentivi sbagliati per le persone anziane che esercitano un'attività lucrativa e ostacolerebbe la flessibilizzazione auspicata.

Le organizzazioni femminili (**CFQF**, **USDCR**) rilevano che con l'attuazione della riforma AVS 21 non rimarrà praticamente più alcuna misura compensativa per le donne della generazione di transizione e chiedono dunque che almeno i supplementi di rendita vengano adeguati all'evoluzione dei prezzi e dei salari. Rilevano inoltre che l'aumento in caso di rinvio della rendita non è soggetto a limitazione, in quanto l'ordinanza prevede che venga adeguato all'evoluzione dei prezzi e dei salari.

Le organizzazioni di aiuto ai disabili (**Inclusion Handicap**, **Procap**) auspicano da un lato che i lavoratori vengano informati in modo adeguato sulla possibilità di rinunciare alla franchigia dopo il raggiungimento dell'età di riferimento e, dall'altro, che possano chiedere, prima di decidere in via definitiva, un calcolo anticipato della rendita di vecchiaia con e senza rinuncia, per poter scegliere la soluzione a loro più idonea. Per quanto concerne il supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione, **le due organizzazioni** desiderano che il Consiglio federale faccia uso del proprio margine discrezionale affinché tale supplemento venga adeguato all'evoluzione dei prezzi e dei salari.

Inclusion Handicap e Procap sono dell'avviso che debba essere possibile riscuotere anticipatamente una parte della rendita AVS e in parallelo percepire una rendita AI non intera. **Inclusion Handicap** accoglie con particolare favore la possibilità di revocare l'anticipazione di una rendita di vecchiaia, ma deplora il fatto che ciò sia possibile soltanto se l'importo della rendita AI concessa a posteriori corrisponde a quello della rendita AVS percepita fino alla revoca. In questo modo, infatti, la revoca rimarrebbe una possibilità meramente teorica per alcune persone, tanto più che la cassa di compensazione potrà chiedere la restituzione di eventuali rendite AVS che a seguito di una revoca risultano versate in eccesso. Di conseguenza **Inclusion Handicap** chiede che sia possibile revocare l'anticipazione della rendita AVS senza compensazione integrale dell'eventuale richiesta di restituzione con il pagamento retroattivo della rendita AI. **Procap** respinge inoltre la proposta di subordinare il rinvio della riscossione della prestazione di libero passaggio alla prosecuzione dell'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

Tra gli istituti di previdenza e le compagnie assicurative che si sono espresse nell'ambito della procedura di consultazione, l'**ASA** accoglie con favore la modifica dell'ordinanza sul libero passaggio, in quanto crea un incentivo alla prosecuzione dell'attività lucrativa, ma auspica l'introduzione di un termine transitorio. **ASIP**, **ASA/SVV**, **VVS** e **inter-pension** sono contrari all'adeguamento. Giustificano la loro posizione adducendo che la regolamentazione attuale si è dimostrata valida e che intervenire in contratti in essere costituisce una violazione del principio di fiducia. Ritengono inoltre che richiedere la prova della prosecuzione dell'attività lucrativa comporti notevoli oneri e spese supplementari per gli istituti. Il fatto che la riscossione possa essere imposta a breve termine può inoltre tradursi in perdite di rendimento per gli assicurati, se i titoli devono essere venduti in un momento sfavorevole.

5. Risultati in dettaglio

5.1 Pareri sui singoli articoli posti in consultazione

5.1.1 *Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti*

Art. 6^{quater} Contributi dovuti dagli assicurati esercitanti un'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età di riferimento

La **CCCC** osserva che la regolamentazione proposta per l'applicazione della franchigia dopo il raggiungimento dell'età di riferimento non richiederà un adeguamento sostanziale dei sistemi, se i salariati dovranno semplicemente comunicare ai datori di lavoro di rinunciare alla franchigia e questi ultimi non saranno tenuti ad annunciarlo alla cassa di compensazione. Soltanto a questa condizione (nessun obbligo di annuncio alla cassa di compensazione) l'attuazione sarà possibile per tutte le parti interessate senza troppi oneri e spese supplementari.

Nove partecipanti (**CCCC, BL, FR, GE, LU, OW, SO, ZH, USAM**) rilevano che, contrariamente all'articolo attualmente in vigore, quello dell'avamprogetto non contiene alcun riferimento a un eventuale conteggio pro rata temporis della franchigia, che è disciplinato nelle circolari. A loro avviso è indispensabile completare l'ordinanza menzionando esplicitamente questo aspetto.

Inclusion Handicap accoglie favorevolmente la possibilità di rinunciare alla franchigia, ma ritiene essenziale che i lavoratori siano a conoscenza del fatto di potersi avvalere di questa opzione per migliorare la propria rendita AVS. In tal senso **CSA, Inclusion Handicap, Procap** e **PS60+** chiedono che venga introdotto l'obbligo per i datori di lavoro di informare gli assicurati sulla possibilità di rinunciare alla franchigia.

USI e **HotellerieSuisse** si oppongono all'obbligo per i datori di lavoro di informare i salariati sulla rinuncia automatica alla franchigia nell'anno di contribuzione successivo.

VD propone una modifica redazionale all'articolo 6^{quater} capoverso 2 OAVS. A suo avviso occorrerebbe precisare che se l'assicurato chiede la riscossione dei contributi sull'intero salario, non può rinunciare retroattivamente alla non applicazione della franchigia. Il Cantone ritiene inoltre che sarebbe opportuno menzionare, tra gli assicurati interessati da questa nuova variante, i lavoratori senza datore di lavoro (ossia impiegati da aziende non sottoposte all'obbligo di contribuzione, come il personale diplomatico, o da imprese senza sede in Svizzera).

Art. 52b Computo dei periodi di contribuzione precedenti il compimento dei 20 anni

Il **CSA** è del parere che la possibilità di considerare, al raggiungimento dell'età di riferimento, gli anni di contribuzione totalizzati prima del compimento dei 20 anni, menzionata nel commento relativo all'articolo 52b capoverso 2, debba essere precisata nel testo dell'ordinanza. In tal senso chiede di aggiungervi l'obbligo di informare i datori di lavoro e le agenzie AVS.

Art. 52d^{bis} Nuovo calcolo della rendita

PSS, I Verdi e **USS** chiedono che il nuovo calcolo della rendita dopo il raggiungimento dell'età di riferimento non venga effettuato soltanto su richiesta, ma che gli assicurati vengano informati dalle casse di compensazione e possano chiedere informazioni preliminari in modo non vincolante. **PSS** e **USS** giustificano la richiesta precisando che alcuni assicurati rischierebbero di percepire una rendita più bassa, in particolare le persone che dall'inizio della riscossione (anticipata) della rendita non hanno più esercitato alcuna attività lucrativa o che hanno conseguito un reddito inferiore al 40 per cento della media dei redditi provenienti dall'attività lucrativa non ripartiti (secondo l'art. 29^{bis} cpv. 4 LAVS).

CCCC, OW e **SO** approvano le precisazioni sull'inizio del diritto alla rendita ricalcolata, sui periodi di contribuzione da considerare e sugli importi corrispondenti ai contributi versati (con o senza franchigia).

BE chiede di precisare all'articolo 52^{bis} RAVS quale reddito funge da riferimento per il computo dei periodi di contribuzione supplementari. La disposizione non specifica se il reddito da attività lucrativa è inteso con o senza deduzione della franchigia. La **cassa di compensazione del Cantone di Berna** (Ausgleichskasse des Kantons Bern) propone inoltre una durata di contribuzione minima di un anno per la prosecuzione dell'attività lucrativa dopo il raggiungimento dell'età di riferimento. A giustificazione della proposta spiega che una durata di contribuzione minima sarebbe in linea con i principi di base dell'AVS (durata di contribuzione minima secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS) e scongiurerebbe qualsiasi abuso. **BE** chiede peraltro di precisare che i periodi di contribuzione e i redditi da attività lucrativa vanno computati dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età di riferimento. In questo modo, dal nuovo calcolo sarebbero esclusi soltanto i contributi riscossi prima del mese della nascita nell'anno in cui viene raggiunta l'età di riferimento.

Art. 52^{ter} ***Inizio del diritto alla rendita risultante dal nuovo calcolo***

CCCC, OW e SO accolgono con favore i chiarimenti sull'inizio del diritto alla rendita ricalcolata e sulle relative conseguenze.

Art. 53^{quater} ***Supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione***

Cpv. 2

Per quanto riguarda il supplemento di rendita, 14 partecipanti (**ZH, I Verdi, PSS, Travail.Suisse, USS, CFQF, CSA, HotellerieSuisse, Inclusion Handicap, Procap, Pro Senectute, PS60+, ASA/SVS e USDRCR**) ritengono che il supplemento di rendita debba essere adeguato al rincaro in base all'indice misto e chiedono pertanto che il capoverso 2 venga completamente stralciato. A motivazione della loro richiesta fanno notare che, se il rincaro rimarrà invariato, tra una ventina d'anni i supplementi versati vita natural durante avranno perso la metà del loro valore.

Di conseguenza, **PSS, I Verdi, Travail.Suisse e USS** chiedono al Consiglio federale di fare uso del proprio margine discrezionale e di procedere come per l'aumento in caso di rinvio della rendita AVS (cfr. art. 55^{ter} cpv. 5 OAVS), che non è soggetto a limitazione e viene adeguato all'evoluzione dei salari e dei prezzi. In sede di elaborazione delle misure compensative, il legislatore si è premurato affinché i supplementi non fossero soggetti a limitazione.

L'**USI** approva invece il fatto che i supplementi di rendita per le donne della generazione di transizione non vengano adeguati all'evoluzione dei prezzi e dei salari. In considerazione dell'articolo 33^{ter} LAVS, secondo cui soltanto le rendite sono soggette alla compensazione del rincaro, ritiene che mancherebbe la base legale per sancire la compensazione al rincaro dei supplementi di rendita a livello d'ordinanza.

Cpv. 3

I Verdi e USS chiedono che il supplemento di rendita non venga ridotto in caso di durata di contribuzione incompleta. **I Verdi** vogliono rinunciare a tale riduzione e propongono di stralciare l'articolo 53^{quater} capoverso 3, sottolineando che l'attuazione ne risulterebbe agevolata: secondo il testo di legge, una durata di contribuzione incompleta non implica necessariamente un supplemento di rendita più basso e del resto non è stata avanzata alcuna richiesta in tal senso nemmeno durante i dibattiti parlamentari.

Cpv. 4

VD chiede di modificare il secondo periodo del capoverso 4 (solo nella versione francese): «*Si seule une partie de la rente est ajournée, le supplément est versé dans son intégralité en même temps que la rente versée*».

Art. 55^{quater} cpv. 1 e 6

Cpv. 6

Benché l'uso di un modulo ufficiale possa sembrare scomodo, **CCCC**, **LU** e **OW** sostengono che permetterebbe alle casse di compensazione di disporre in forma strutturata e standardizzata di tutti i dati necessari per adeguare la rendita. I tre partecipanti sottolineano inoltre che la disposizione è conforme ai principi di cui all'articolo 29 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e all'articolo 67 OAVS, secondo cui l'uso dei moduli prescritti è un requisito indispensabile per rivendicare il diritto alle prestazioni. Infine rilevano che le richieste presentate tramite un modulo ufficiale non presuppongono necessariamente la forma cartacea, ma possono essere trasmesse anche in forma digitale o elettronica.

Dal canto suo, **BE** propone di adeguare il capoverso 6 in modo che invece di usare il modulo ufficiale sia sufficiente rilasciare una dichiarazione scritta (in analogia alla formulazione del cpv. 1). Con la crescente digitalizzazione, in futuro saranno disponibili altri canali di comunicazione che sostituiranno o integreranno, a seconda dei casi, gli attuali moduli cartacei o elettronici (p. es. soluzioni di portale, richieste elettroniche). Il Cantone rileva infine che la proposta è in linea con il principio dell'economia dei dati sancito dal diritto in materia di protezione dei dati.

Art. 56 *Anticipazione della rendita di vecchiaia*

Cpv. 1

Travail.Suisse deplora che l'ordinanza attui questa disposizione. La durata di contribuzione è infatti considerata completa soltanto al raggiungimento dell'età di riferimento, a prescindere dal fatto che siano stati versati contributi AVS prima dei 20 anni. Con la regolamentazione vigente, le persone che hanno iniziato a lavorare prima possono andare in pensione prima senza che ciò si traduca in una rendita parziale.

Cpv. 3

Benché l'uso di un modulo ufficiale possa sembrare scomodo, **CCCC**, **LU** e **OW** sostengono che permetterebbe alle casse di compensazione di disporre in forma strutturata e standardizzata di tutti i dati necessari per adeguare la rendita. I tre partecipanti sottolineano inoltre che la disposizione è conforme ai principi di cui all'articolo 29 LPGA e all'articolo 67 OAVS, secondo cui l'uso dei moduli prescritti è un requisito indispensabile per rivendicare il diritto alle prestazioni. Infine rilevano che le richieste presentate tramite un modulo ufficiale non presuppongono necessariamente la forma cartacea, ma possono essere trasmesse anche in forma digitale o elettronica.

Dal canto suo, **BE** propone di adeguare il capoverso 3 in modo che invece di usare il modulo ufficiale sia sufficiente rilasciare una dichiarazione scritta. Il Cantone motiva la sua richiesta adducendo che la formulazione proposta permetterebbe di includere nuovi canali di comunicazione. Oltretutto, le casse di compensazione dispongono della flessibilità necessaria per scostarsi dalla struttura dei moduli ufficiali e chiedere agli assicurati soltanto i dati pertinenti e necessari. Infine il Cantone fa notare che la proposta è in linea con il principio dell'economia dei dati sancito dal diritto in materia di protezione dei dati.

Art. 56^{ter} *Rinuncia all'anticipazione della rendita di vecchiaia e revoca della medesima in caso di diritto a una rendita d'invalidità*

Cpv. 1

Travail.Suisse e **ASA/SVS** chiedono che i beneficiari di una rendita AI non intera possano percepire una parte della rendita AVS. **Travail.Suisse** ritiene che la disposizione proposta sia contraria al principio della parità di trattamento e costituisca una discriminazione nei confronti dei lavoratori che beneficiano di una rendita AI non intera, in quanto li priva della possibilità di andare in pensione anticipata.

Cpv. 3

BE chiede che, oltre alla revoca, nel capoverso 3 si menzioni anche la rinuncia di cui al capoverso 1. In entrambi i casi occorre infatti garantire che le rendite di vecchiaia già percepite possano essere compensate con il pagamento retroattivo delle rendite AI. Considerata la du-

rata piuttosto lunga delle procedure dell'AI, il diritto alla rendita d'invalidità viene generalmente stabilito con un certo differimento temporale. Anche nei casi di cui al capoverso 1 vengono quindi effettuati versamenti retroattivi.

Inclusion Handicap e Procap chiedono che sia possibile revocare l'anticipazione della rendita AVS senza compensazione integrale dell'eventuale richiesta di restituzione con il pagamento retroattivo della rendita AI. Le due organizzazioni approvano l'inserimento della possibilità di revoca nell'articolo 56^{ter} capoverso 2 OAVS in conformità alla prassi vigente. Deplorano tuttavia che la revoca sia possibile soltanto se la somma delle rendite AI concesse retroattivamente corrisponde a quella delle rendite AVS percepite fino alla revoca. Nella maggior parte dei casi è impossibile prevedere in quale misura e per quale periodo verrà accordata retroattivamente la rendita AI. Tuttavia, se la revoca è vincolata alla condizione che la somma delle rendite AVS anticipate possa essere integralmente compensata con quella delle rendite AI, in molti casi non sarà possibile. Occorre inoltre considerare che le casse di compensazione potranno chiedere la restituzione di eventuali rendite AVS che a seguito di una revoca risultano versate in eccesso.

Art. 137 *Conto individuale*

BE e la **cassa di compensazione del Cantone di Berna** (Ausgleichskasse des Kantons Bern) suggeriscono di completare la disposizione precisando che per le iscrizioni effettuate dopo il raggiungimento dell'età di riferimento il conto individuale deve indicare se la franchigia è stata dedotta o meno dai redditi contabilizzati. È l'unico modo, per le casse di compensazione, di verificare se sia possibile computare periodi di contribuzione supplementari. La proposta sarebbe superflua se venisse accolta la richiesta relativa all'articolo 52^{bis} OAVS in merito al reddito di riferimento.

5.1.2 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità

Art. 29^{quater} *Versamento in caso di anticipazione della rendita di vecchiaia*

In linea con l'obiettivo di rendere più flessibile la riscossione della rendita, **Inclusion Handicap**, **Procap**, **PS60+** e **CSA** propongono di consentire alle persone che hanno diritto soltanto a una frazione di rendita AI di anticipare una parte della rendita AVS.

Inclusion Handicap rileva che non è oggettivamente fondato negare ai beneficiari di una rendita AI non intera la possibilità di anticipare una parte della rendita AVS. Nell'ambito della riforma AVS 21, l'articolo 30 LAI è stato modificato come segue: «*Il diritto alla rendita si estingue nel momento in cui l'assicurato: a) anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS, (...)*». Se si fosse voluto che il diritto alla rendita AI si estinguesse anche in caso di riscossione anticipata di una parte della rendita AVS, la modifica e la precisazione non sarebbero state necessarie. Il termine «totalità» va inteso in contrapposizione a «una parte» della rendita. Poiché un testo di legge va interpretato innanzitutto secondo il suo tenore letterale e che quest'ultimo non lascia adito a dubbi nel caso dell'articolo 30 lettera a LAI, ciò può soltanto significare che l'estinzione del diritto alla rendita AI è volutamente limitata al versamento anticipato della totalità della rendita di vecchiaia. Un'altra interpretazione sarebbe in contraddizione con il testo di legge e dunque inammissibile.

Concedere questa possibilità di scelta soltanto alle persone che non percepiscono una rendita AI, escludendo di fatto le persone con una capacità lavorativa ridotta che percepiscono una rendita AI non intera, sarebbe discriminatorio. A ciò si aggiunge che, nel quadro della riforma Previdenza per la vecchiaia 2020, respinta in votazione popolare, il Parlamento aveva deciso, in un'ottica di flessibilizzazione della riscossione della rendita, che gli aventi diritto a una frazione di rendita AI potessero completare questa prestazione riscuotendo anticipatamente una parte della loro rendita AVS, purché la somma delle due rendite non superasse l'importo della rendita AVS intera corrispondente. Riscuotere anticipatamente una parte della rendita AVS e in parallelo percepire una rendita AI non intera dovrebbe essere possibile. È infatti l'unico modo per permettere a persone parzialmente invalide, a partire dai 62 anni, di completare la rendita AI non intera con una parte della rendita AVS e garantire loro la parità di trattamento. Qualsiasi altra soluzione sarebbe discriminatoria.

5.1.3 Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 45 lett. c n. 1

Il **CSA** chiede di anticipare la soluzione futura nella LAVS, e se del caso nella LPC, in relazione alle rendite per superstiti e di eliminare da subito la disparità di trattamento mettendo vedovi e vedove su un piano di parità.

5.1.4 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 60b^{bis} Acquisto durante o dopo la riscossione di una prestazione di vecchiaia

AR approva il fatto che la modifica rispecchi la prassi già in uso, evitando che chi riceve una prestazione di vecchiaia possa costituire una seconda previdenza fiscalmente agevolata ricorrendo ai riscatti.

USI e **ASA/SVV** segnalano un'incongruenza nella versione tedesca: il titolo della disposizione parla di rendita di vecchiaia (*Altersrente*), mentre nella disposizione si parla di prestazioni di vecchiaia (*Altersleistungen*). Rilevano inoltre che la disposizione può portare a confusione e auspicano dunque che la formulazione «ammontare massimo della somma d'acquisto» venga sostituita con «acquisto massimo possibile previsto dal regolamento», per evitare che si possa pensare a un valore generalmente vincolante (p. es. prestazioni minime LPP). Evidenziano infine che a essere rilevante non è tanto la prestazione di vecchiaia già riscossa quanto piuttosto l'averne di vecchiaia al momento della riscossione della prestazione di vecchiaia.

La **Conferenza svizzera delle imposte** approva l'introduzione di questa regola, che corrisponde peraltro alla prassi già in uso, e fa notare che nella versione tedesca il titolo parla erroneamente di rendita di vecchiaia anziché di prestazione di vecchiaia (*Altersrente* invece di *Altersleistung*).

5.1.5 Ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio

Art. 16 cpv. 1

VD appoggia la modifica dell'articolo, in quanto ritiene che possa portare a un'uniformizzazione con le regole in vigore per il pilastro 3a. Auspica tuttavia l'introduzione di una disposizione transitoria per le persone che hanno superato l'età di riferimento e non esercitano più un'attività lucrativa.

I Verdi e **USS** caldeggiavano la modifica, che a loro avviso contribuisce a ridurre le possibilità di ottimizzazione fiscale per le persone che dispongono di un avere previdenziale consistente.

L'**USI** osserva che la modifica crea un incentivo a lavorare anche dopo il raggiungimento dell'età di riferimento e rileva che la prova del proseguimento dell'attività lucrativa risulta facilmente attuabile sul piano amministrativo. L'associazione auspica tuttavia una disposizione transitoria per le persone che hanno già raggiunto l'età di riferimento, come pure l'introduzione di un periodo di attesa in modo tale che, dopo la cessazione dell'attività lucrativa, non sia necessario trovare immediatamente una soluzione per il periodo successivo ma si abbia un breve periodo di tolleranza per un'attività accessoria o una carica politica. **HotellerieSuisse** sostiene la modifica con gli stessi argomenti.

La **Conferenza svizzera delle imposte** approva la modifica, che peraltro aveva già suggerito a più riprese. Considera infatti opportuno creare una correlazione tra il momento dell'esigibilità della prestazione e il proseguimento dell'attività lucrativa.

PLR, **UDC**, **ASA/SVV** e **ASA/SVS** ritengono che la modifica proposta non abbia senso, perché crea un incentivo sbagliato alla luce dell'auspicata flessibilizzazione del pensionamento. I lavoratori più anziani sceglierebbero sempre più spesso forme di lavoro flessibili che implicherebbero anche un abbandono temporaneo dell'attività lucrativa e la sua successiva ripresa

dopo l'età di riferimento. Allineare la regolamentazione prevista per gli averi di libero passaggio a quella applicabile al pilastro 3a non è sufficiente, poiché i due pilastri perseguono scopi diversi. Gli averi di libero passaggio risultano da situazioni in cui l'intestatario della previdenza non esercita un'attività lucrativa. Le persone che continuano a lavorare dopo aver raggiunto l'età di riferimento hanno costituito la propria previdenza confidando nella stabilità dell'ordinamento giuridico: intervenire in contratti esistenti costituisce una violazione del principio di fiducia. La disposizione attuale si è dimostrata valida ed è coerente con il diritto vigente, come dimostra peraltro la giurisprudenza. **A.E.** formula riserve analoghe e chiede misure di sostegno per la cerchia di persone interessate.

Se la modifica proposta verrà mantenuta, il **PLR** chiede che non abbia implicazioni sui contratti in essere e che si applichi soltanto ai nuovi conti e alle nuove polizze di libero passaggio. L'**ASA/SVV** auspica una disposizione transitoria per evitare che i titolari di conti e polizze di libero passaggio siano costretti, con effetto dal 1° gennaio 2024, a riscuotere le prestazioni o a cercarsi un'attività lucrativa. Propone inoltre l'introduzione di un termine di attesa per la riscossione delle prestazioni, in modo da garantire la fattibilità della riscossione ed evitare un accumulo di versamenti retroattivi la cui evasione sarebbe molto onerosa.

Inoltre, l'**ASA/SVV** dubita che con la riforma AVS 21 si sia creata una base legale per questa disposizione d'esecuzione.

L'**Alleanza del centro** critica la modifica e non capisce perché per la riscossione dell'avere di libero passaggio non si possa aspettare, come già è il caso, fino a cinque anni anche senza continuare a svolgere un'attività lucrativa.

L'**ASIP** respinge la modifica. Ritene infatti che la regolamentazione attuale offra agli assicurati il vantaggio di un'«assicurazione legale esterna» analogamente a quanto previsto all'articolo 47 capoverso 1 LPP. Questo vantaggio presuppone tuttavia che gli istituti di previdenza lo prevedano nel loro regolamento. Secondo l'associazione, una persona assicurata dovrebbe poter mantenere la propria previdenza professionale in vista di una ripresa dell'attività lucrativa se si trova temporaneamente nell'impossibilità di lavorare per motivi quali per esempio disoccupazione, malattia, infortunio, invalidità, soggiorno all'estero, formazione continua. Infine, ritiene che non vi sia una base legale sufficiente per la modifica dell'ordinanza.

Inter-pension, VVS, Liberty Vorsorge e Unione delle banche cantonali svizzere sostengono che la modifica proposta comporterebbe un notevole onere supplementare – e quindi costi aggiuntivi – per gli istituti di libero passaggio, che dovrebbero richiedere la prova della prosecuzione dell'attività lucrativa. Rilevano che non avrebbero alcuna possibilità di far rispettare quest'obbligo nel caso in cui le informazioni bancarie per il versamento non fossero disponibili. Inoltre, non è chiaro come si dovranno trattare i casi delle persone senza attività lucrativa all'età di riferimento che sarebbero costrette a riscuotere la prestazione di libero passaggio e tornerebbero a esercitare un'attività lavorativa successivamente. L'impossibilità di mantenere gli averi nel circuito previdenziale è in contrasto con la volontà di incentivare le persone a continuare a lavorare dopo l'età di riferimento. La modifica porterebbe inoltre a una riduzione dell'orizzonte d'investimento. Il fatto che la riscossione possa essere imposta a breve termine può tradursi in perdite di rendimento per gli assicurati nel caso in cui i titoli debbano essere venduti in un momento sfavorevole. Soprattutto per chi ha un impiego stagionale o temporaneo oppure chi lavora su chiamata sarebbe difficile mantenere nel circuito previdenziale l'avere accumulato. Va inoltre menzionata la questione dell'imposizione fiscale, visto che lo scaglionamento resterebbe possibile solo a determinate condizioni. In particolare, l'armonizzazione con i termini di riscossione degli averi del pilastro 3a risulterebbe controproducente. Il trattamento fiscale preferenziale degli averi di previdenza è opportuno, giusto e auspicato.

Se il Consiglio federale dovesse mantenere la disposizione in questione, **inter-pension** chiede l'introduzione di termini transitori sia per il passaggio al nuovo disciplinamento (contratti e polizze in essere) che per l'esigibilità. **VVS e Liberty Vorsorge** auspicano un termine transitorio per permettere agli istituti di libero passaggio di adeguare i regolamenti e le procedure interne. Dal canto suo, l'**Unione delle banche cantonali svizzere** suggerisce un termine transitorio affinché la necessità di fornire la prova della prosecuzione dell'attività lucrativa prevista dalla

nuova regolamentazione venga esclusa per le persone che hanno già raggiunto l'età di riferimento. In alternativa, **VSS** e **Liberty Vorsorge** propongono di puntare a una regolamentazione uniforme degli istituti di libero passaggio e degli istituti del pilastro 3a, in virtù della quale anche nel pilastro 3a gli averi previdenziali potrebbero essere mantenuti fino all'età di 70 anni senza dover fornire la prova della prosecuzione dell'attività lucrativa.

Procap respinge la modifica dell'articolo 16 capoverso 1. Con l'avanzare dell'età, le persone con disabilità hanno capacità lavorative relativamente ridotte e dovrebbero poter continuare a usufruire di possibilità di ottimizzazione fiscale senza dover proseguire l'attività lucrativa.

Art. 19c

PLR, UDC e **ASA/SVS** invitano a rinunciare alla modifica per gli stessi motivi addotti a supporto della richiesta di rinunciare alla modifica dell'articolo 16 capoverso 1.

L'**ASIP** respinge l'obbligo di prova della prosecuzione dell'attività lucrativa.

5.1.6 *Ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute*

Art. 3 cpv. 1

VD rileva che se la riforma AVS 21 entrerà in vigore il 1° gennaio 2024, l'età di riferimento delle donne sarà modificata soltanto a partire dal 2025. Pertanto, anche le età applicabili alle donne nel pilastro 3a dovrebbero essere modificate soltanto a partire dal 2025.

5.2 Altre disposizioni che esulano dal progetto posto in consultazione

Art. 50d cpv. 2 e 50f OAVS *(ripartizione dei redditi)*

In generale, in caso di scioglimento di un matrimonio, i due ex coniugi chiedono la ripartizione dei redditi. Se però a chiedere la ripartizione è uno solo dei coniugi, la cassa di compensazione è attualmente tenuta a informare l'altro coniuge e a inviargli i moduli corrispondenti. Si procede alla ripartizione anche se l'altro coniuge non partecipa alla procedura.

BE propone di stralciare completamente l'articolo 50f e di completare l'articolo 50d capoverso 2 in modo tale che il compendio venga inviato soltanto al coniuge che ha inoltrato la domanda di ripartizione. Sul piano materiale, i dati verificati di un ex coniuge sono sufficienti per effettuare la ripartizione dei redditi. Secondo l'articolo 29^{quinquies} capoverso 3 lettera a LAVS, la ripartizione dei redditi dev'essere effettuata d'ufficio e ha luogo al più tardi al raggiungimento dell'età di riferimento.

Art. 52I OAVS *(accrediti per compiti assistenziali)*

Attualmente la domanda di computo di accrediti per compiti assistenziali deve essere firmata sia dalla persona che prodiga le cure sia da quella che le riceve o dal suo rappresentante legale. Vista la crescente digitalizzazione, **BE** propone di adeguare la disposizione in modo da permettere la trasmissione e l'inoltro delle domande anche in forma elettronica. In alternativa alla firma dovranno poter essere utilizzate procedure di autenticazione riconosciute.

Art. 158^{bis} cpv. 1 OAVS *(sussidi del Fondo di compensazione per le spese di amministrazione delle casse di compensazione)*

Attualmente il Fondo di compensazione AVS rimborsa un importo di 110 franchi per ogni calcolo anticipato della rendita di vecchiaia. Le modifiche introdotte dalla riforma AVS 21 comportano un aumento delle spese per il calcolo anticipato delle rendite. Viste le numerose possibilità che risultano dalla riscossione flessibile delle rendite, le casse di compensazione dovranno calcolare diverse varianti. Già solo per i casi standard per le coppie sposate si dovranno effettuare fino a otto calcoli separati. Questo accrescerà il carico di lavoro e il tempo da dedicare alla consulenza individuale. **BE** propone di aumentare l'indennità per i calcoli anticipati delle rendite. Nel limite del possibile, l'importo forfettario dovrà corrispondere ai costi effettivi e

dovrà essere stabilito nell'ambito di un'analisi condotta con i rappresentanti delle casse di compensazione e dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Allegato

Liste der Vernehmlassungsteilnehmenden und Abkürzungen

Liste des participants à la consultation et abréviations

Elenco dei partecipanti alla consultazione e abbreviazioni

1. Kantone

Cantons

Cantoni

AG	Aargau / Argovie / Argovia
AI	Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rhodes-Intérieures / Appenzello Interno
AR	Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rhodes-Extérieures / Appenzello Esterno
BE	Bern / Berne / Berna
BL	Basel Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea Campagna
BS	Basel Stadt / Bâle-Ville / Basilea Città
FR	Fribourg / Freiburg / Friburgo
GE	Genève / Genf / Ginevra
GL	Glarus / Glaris / Glarona
JU	Jura / Giura
LU	Luzern / Lucerne / Lucerna
NE	Neuchâtel / Neuenburg / Neuchâtel
NW	Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo
OW	Obwalden / Obwald / Obvaldo
SG	St.Gallen / Saint-Gall / San Gallo
SH	Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa
SO	Solothurn / Soleure / Soletta
SZ	Schwyz / Schwyz / Svitto
TG	Thurgau / Thurgovie / Turgovia
TI	Ticino / Tessin
UR	Uri
VD	Vaud / Waadt
VS	Valais / Wallis / Vallese
ZG	Zug / Zoug / Zugo
ZH	Zürich / Zurich / Zurigo

2. Politische Parteien und Parteigruppierungen
Partis politiques et sections des partis politiques
Partiti politici e sezioni di partito

	Die Mitte Le Centre Alleanza del centro
FDP PLR PLR	FDP.Die Liberalen PLR.Les Libéraux-Radicaux PLR.I Liberali Radicali
GRÜNE Les Vert-e-s I Verdi	GRÜNE Schweiz Les VERT-E-S suisses VERDI svizzeri
SPS PSS PSS	Sozialdemokratische Partei Parti socialiste suisse Partito socialista svizzero
SVP UDC UDC	Schweizerische Volkspartei Union démocratique du centre Unione democratica di centro

3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft
Associations faïtières de l'économie qui œuvrent au niveau national
Associazioni mantello nazionali dell'economia

SGV	Schweizerischer Gewerbeverband
USAM	Union suisse des arts et métiers
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
SAV	Schweizerischer Arbeitgeberverband
UPS	Union patronale suisse
USI	Unione svizzera degli imprenditori
SBV	Schweiz. Bauernverband
USP	Union suisse des paysans
USC	Unione svizzera dei contadini
SGB	Schweiz. Gewerkschaftsbund
USS	Union syndicale suisse
USS	Unione sindacale svizzera
	Travail.Suisse

4. Organisationen und Durchführungsstellen
Organisations et organes d'exécution
Organizzazioni e organi esecutivi

KKAK CCCC CCCC	Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen Conférence des caisses cantonales de compensation Conferenza delle casse cantonali di compensazione
Pro Senectute	Pro Senectute Schweiz Pro Senectute Suisse Pro Senectute Svizzera
SSR CSA CSA	Schweiz. Seniorenrat Conseil suisse des aînés Consiglio svizzero degli anziani
SVS ASA ASA/SVS	Schweizerischer Verband für Seniorenfragen Association suisse des aînés Associazione svizzera degli anziani
	Inclusion Handicap
Procap	Procap Schweiz Procap Svizzera
EKF CFQF CFQF	Eidg. Kommission für Frauenfragen Commission fédérale pour les questions féminines Commissione federale per le questioni femminili
SBLV USPF USDRC	Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband Union Suisse des Paysannes et des Femmes rurales Unione svizzera delle donne contadine e rurali
ASIP	Schweizerischer Pensionskassenverband Association suisse des Institutions de prévoyance Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza
SKPE CSEP	Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten Chambre Suisse des Actuaires-Conseils
	Stiftung Auffangeinrichtung BVG Fondation institution supplétive LPP Fondazione istituto collettore LPP
inter-pension inter-pension	Interessengemeinschaft autonomer Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen Communauté d'intérêts des institutions de prévoyance autonomes collectives et communes
VVS	Verein Vorsorge Schweiz Association Prévoyance Suisse
SVV ASA	Schweizerischer Versicherungsverband Association Suisse d'Assurances

ASA/SVV	Associazione svizzera d'assicurazioni
FER	Fédération des Entreprises Romandes
	Schweizerische Steuerkonferenz Conférence suisse des impôts Conferenza svizzera delle imposte

5. Weitere Interessierte
Autres intéressés
Altri interessati

	SP 60+ PS 60+
	Verband Schweizerischer Kantonalbanken Union des banques cantonales suisses Unione delle banche cantonali svizzere
	Centre patronal
	Ausgleichskasse des Kantons Bern
	HotellerieSuisse
	Liberty Vorsorge
A.E.	Adolf Egloff